

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n.60 del 30 Giugno 2020

**Oggetto: STRETTA SULLE AUTO AZIENDALI CONCESSE IN USO PROMISCUO AI
DIPENDENTI: DAL 1° LUGLIO 2020 PIU' TASSE SUI VEICOLI INQUINANTI**

PREMESSA:

L'articolo 1 commi 632 e 633 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) introduce **importanti novità** in materia fiscale sulle **AUTO AZIENDALI** prevedendo **l'incremento della tassazione del c.d. "FRINGE BENEFIT"** (ossia del beneficio accessorio e complementare rispetto alla remunerazione principale del dipendente e/o collaboratore) **ma solo per i "veicoli di nuova immatricolazione" (dal 01/01/2020) ed oggetto di "contratti successivi al 30 giugno 2020", con valori di emissione di anidride carbonica particolarmente elevati.**

TASSAZIONE IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 2020:

Tutti i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 restano in vigore e rimangono disciplinati dall'articolo 51 comma 4 lett. a) del Tuir.

In caso di **Autovetture, Autoveicoli per trasporto persone e cose, Autocaravan, Motocicli e Ciclomotori** concessi in uso promiscuo al dipendente/collaboratore di società costituisce **FRINGE BENEFIT** (ossia compenso in natura e non in denaro) il **30%** dell'importo **corrispondente alla percorrenza convenzionale su base annua di 15.000 Km.**, calcolato sulla base del costo chilometrico d'esercizio desumibile dalle Tabelle ACI, in relazione alla tipologia di veicolo assegnato, al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore o da quest'ultimo corrisposte all'azienda nello stesso periodo d'imposta in cambio dell'utilizzo personale del mezzo.

TABELLE ACI:

Le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di **Autovetture e Motocicli** elaborate dall'**ACI per il 2020** sono state già pubblicate nella **Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2019**, Supplemento ordinario n.47 distinguendo i benefit tra i due semestri del 2020: quelli validi fino al 30 giugno e quelli in vigore dal 1° luglio (in parte aggiornati il 4 febbraio).

TASSAZIONE DEL FRINGE BENEFIT:

La misura del **fringe benefit** tassabile è determinata in **maniera forfetaria**, in base ad una **presunzione assoluta** dei chilometri attribuiti all'uso personale del veicolo per il lavoratore e **prescinde dalla reale percorrenza** del mezzo stesso e dai costi sostenuti.

Pertanto ai fini della determinazione del reddito imponibile del dipendente, **non è possibile dimostrare una percorrenza effettiva inferiore a quella convenzionale** né tantomeno l'Agenzia delle Entrate può **contestare una percorrenza effettiva superiore**.

NOVITA' AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI DAL 1° LUGLIO 2020:

La **tassazione** viene **rimodulata in base alle emissioni di CO2**.

La versione definitiva della Legge n.160/2019 **inasprisce la tassazione del fringe benefit** ma solo **per i veicoli maggiormente inquinanti e di nuova immatricolazione e per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020**

Nel dettaglio **l'importo del fringe benefit da tassare per l'uso privato di auto aziendali con emissioni di anidride carbonica (CO2):**

- **Inferiori a 60 g/km scende al 25%;**
- **Superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km rimane invariato al 30%**
- **Superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km sale al 40% (dal 2021 al 50%);**
- **Superiori a 190 g/km sale al 50% (dal 2021 al 60%).**

VERIFICA EMISSIONI GAS DI SCARICO SU LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE:

Al fine di identificare le **emissioni di anidride carbonica (CO2)** occorre **controllare** quanto indicato nel **CODICE (V.7) del LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE** del veicolo dato in uso promiscuo al lavoratore subordinato.

TASSAZIONE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO PER AUTO CONCESSA AL DIPENDENTE:

La **deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai propri dipendenti** rimane disciplinata dall'articolo 164 comma 1 lett.b-bis) del Tuir che attesta che il costo di acquisto e gestione delle auto concesse ai dipendenti rimane **deducibile al 70%, senza alcun limite di deducibilità**, se:

- L'utilizzo del veicolo è **promiscuo**, ossia attribuito da parte del datore di lavoro al dipendente per uso sia ai fini aziendali che personali;
- L'utilizzo del veicolo da parte del dipendente risulti **per la maggior parte del periodo d'imposta**, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta;
- L'utilizzo è **provato con certezza** mediante apposizione di **specificca clausola** nel **contratto di lavoro con data certa**;
- L'utilizzo rientra tra le **mansioni del lavoratore**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.